

LA CITTADINANZA
SOCIALE
E LE
RESPONSABILITA'
DELL' ASSISTENTE
SOCIALE

Avv. Nicola Perrotti



La cittadinanza sociale

I diritti di cittadinanza comprendono le seguenti tipologie di diritti :

-diritti civili che corrispondono alle libertà fondamentali quali quelle di opinione, di fede, di diritto ad un giusto processo ;

-diritti politici, diritti elettorali attivi e passivi, per eleggere i rappresentanti nelle istituzioni pubbliche democratiche ;

-diritti sociali inerenti il benessere socio-economico individuale



I diritti sociali di cittadinanza sono un pacchetto di servizi, detti di welfare, che riguardano i livelli minimi essenziali per una vita decente delle persone e delle famiglie.

Essi riguardano l'istruzione, la sanità, la sicurezza sociale (reddito minimo per l'alimentazione, vestiario e bisogni materiali primari), l'alloggio e, in caso di necessità, i servizi particolari alle persone (servizi domiciliari per anziani, servizi di sostegno ai portatori di handicap

Il Servizio Sociale ha come compito quello di rendere effettivo il godimento dei diritti sociali di cittadinanza da parte dei cittadini e di altri titolari di accesso ai servizi



Il riconoscimento della cittadinanza ITALIA

Legge 5 febbraio 1992 n. 91

La legge italiana prevede una disciplina mista tra il principio dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*.

Per il primo principio è cittadino *per nascita* :

- Il figlio di padre o madre cittadini ;
- chi è nato sul territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ;

- Il minore straniero adottato da un cittadino ;
- il figlio minore di chi acquista la cittadinanza italiana ;
il figlio naturale riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano ;
 - lo straniero nato in Italia che vi risieda continuativamente fino alla maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età.

Si può invece acquistare la cittadinanza italiana se :

- si presta servizio militare per lo Stato italiano ;
- si assume un pubblico impiego per lo Stato italiano ;
- per matrimonio con un cittadino italiano purché, dopo il matrimonio, si risieda legalmente in Italia da almeno due anni e senza interruzioni del rapporto di coniugio, i termini sono ridotti della metà in caso di presenza di figli ;
- si risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni

La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'Interno ed ha effetto dal momento in cui il neo cittadino giura di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi



Il panorama europeo FRANCIA (2006)

La cittadinanza può essere acquisita per **filiazione** (*ius sanguinis*) e per **nascita** (*ius soli*).

E' francese il figlio, legittimo o naturale, di un cittadino francese oppure che sia nato in Francia quando almeno uno dei suoi genitori vi sia nato, indipendentemente dalla cittadinanza.

Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza per un periodo di almeno 5 anni all'età di 11.

Si può diventare cittadini anche per **naturalizzazione** dopo 5 anni di soggiorno regolare dimostrando però di avere una conoscenza sufficiente della *lingua e Costituzione francese*.

Qualche eccezione per gli immigrati francofoni che beneficiano di un tempo più breve



GERMANIA (2007)

Per tutti coloro che non sono cittadini tedeschi in forza dello *ius sanguinis*, la naturalizzazione non avviene in modo automatico :

- i cittadini stranieri residenti in Germania, i coniugi ed i figli minori di cittadini tedeschi acquistano la cittadinanza solo dopo 8 anni di residenza stabile ;
- la conoscenza della lingua tedesca è condizione **necessaria** per poter conseguire la naturalizzazione



GRAN BRETAGNA (2006)

La persona nata sul suolo britannico, qualora i genitori non siano cittadini UK, ha titolo a richiedere la cittadinanza solo se :

- uno dei genitori diventi cittadino britannico, fino a quando è minore;
- il richiedente ha vissuto in UK per almeno 10 anni non assentandosi per più di 90 gg;
- se il matrimonio con cittadino britannico è in vigore da almeno 3 anni sul suolo britannico;
- il richiedente supera un test di conoscenza della lingua britannica, gallese o irlandese

SPAGNA (2002)

In Spagna prevale fortemente lo *ius sanguinis* ;
pertanto i nati sul territorio spagnolo da due genitori
stranieri non acquistano la cittadinanza spagnola.

Coloro che non nascono da genitori cittadini spagnoli
possono chiedere la *naturalizzazione* se :

- sono regolarmente residenti da almeno 10 anni;
- superano un esame sul grado di integrazione nella
società spagnola e sulla sussistenza di adeguati
mezzi economici.

UNIONE EUROPEA

Trattato di Maastricht (1993)

La cittadinanza europea comprende una serie di diritti :

- libertà di circolazione e soggiorno ;
- diritto di votare ed essere eletto alle elezioni comunali ed europee ;
- diritto alla protezione consolare all'estero

**L'estensione della cittadinanza sociale agli
immigrati Art. 41 D.lgs. 286/98**

**Art. 80 legge 388/00 (incostituzionale per sentenza
n. 187/2010)**

Tribunale di Brescia del 27.05.2009

TAR Milano 6353 del 2010

Corte Costituzionale sentenza 40/2011



RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DELL'ASSISTENTE SOCIALE

La responsabilità penale

Violazione del segreto professionale

Il segreto professionale è l'obbligo di non rivelare a terzi informazioni aventi natura di segreto apprese all'interno di un rapporto fiduciario da un assistito.

Ha un fondamento :

- etico legato al rispetto della persona,
 - deontologico,
- giuridico sancito dall'art. 622 c.p. e Legge 119/2001

Il segreto professionale tende a tutelare la riservatezza dell'individuo e non può confondersi con :

- il segreto d'ufficio (obbligo in capo agli impiegati di una PA di mantenere il segreto su provvedimenti ed operazioni amministrative in corso o concluse ovvero su informazioni raccolte in ragione delle sue funzioni);



-Diritto alla privacy (D.lgs 196/2003) diritto dell'utente alla protezione dei propri dati personali- in particolar modo quelli “sensibili”.

Il segreto professionale impone, anche per le ragioni sopraindividuate, all'assistente sociale di astenersi dal rendere noto a terzi le informazioni acquisite da un assistito.

Questo obbligo, tuttavia, potrebbe trovarsi in piena contrapposizione con altro obbligo in capo all'assistente sociale di **denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di fare denuncia dell'avvenuta conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio (art. 331 c.p.p.)**



La contrapposizione non è di immediata soluzione in quanto, allo scontro tra opposti doveri giuridici, dovrebbe sostituirsi il bilanciamento degli interessi di volta in volta in gioco anche se sembra potersi affermare che l'assistente sociale, quando chiamato in un processo penale quale *persona informata sui fatti* possa/debba legittimamente opporre al giudice o PM la propria **facoltà di astensione dalla testimonianza ex art. 200 c.p.p.**

Altra valutazione sembra potersi suggerire nell'eventualità in cui, la rivelazione del segreto professionale possa causare l'evitarsi della consumazione di un nuovo reato ovvero la sua interruzione.

Al di fuori del procedimento penale, la facoltà di rivelare legittimamente un segreto acquisito in ragione della professione od ufficio si fonda sulla valutazione relativa all'esistenza o meno di un giusta causa ossia di una circostanza di fatto che renda la condotta non più antigiuridica ma, al contrario, addirittura doverosa.



Responsabilità per omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio (art 328 c.p.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La responsabilità penale dei Servizi Sociali per omissione o ritardo nel compimento degli Atti d'ufficio è legata a due fattori :

- 1 l'assistente sociale non opera mai in solitudine;

2 Nelle ipotesi nelle quali le modalità ed i tempi di intervento sono dettati dalla “norma”, l’assistente sociale deve anche tener conto delle esigenze e dei bisogni dell’utenza la quale, spesso, ha un’urgenza che richiederebbe risposte immediate.

L'abuso d'ufficio è fattispecie che può distinguersi in due tipologie :

- abuso d'ufficio produttivo di danno ingiusto all'utenza (*prevaricazione*)
- abuso che causa un vantaggio patrimoniale per l'assistente sociale (*favoritismo*).

L'ipotesi concreta è quella nella quale l'assistente sociale, nell'erogazione di una prestazione e di un servizio, **consapevolmente** compia una valutazione o compili una graduatoria non veritiera per favorire un soggetto e sfavorirne un altro.

Responsabilità penale per non aver impedito l'evento (593 c.p.)

Trattasi di reato omissivo improprio per il quale
la responsabilità penale si fonda sul
presupposto che il soggetto sia titolare di un
obbligo giuridico di impedire il realizzarsi di un
evento delittuoso.

Riguardo agli assistenti sociali si tratta di determinare se ed in quali ipotesi inerenti il mandato istituzionale essi siano titolari di un obbligo giuridico di garanzia nei confronti degli utenti assistiti.

Appare corretto e consono affermare, anche alla luce del mandato dell'assistente sociale, che la responsabilità sia in capo ad esso se è quando sia a conoscenza del prossimo verificarsi di un reato e non intervenga segnalando alle apposite Autorità quanto appreso.

La responsabilità civile

La responsabilità civile si declina nei confronti di diversi soggetti con i quali l'assistente sociale, in ragione del suo ufficio, si trova a relazionarsi.

Nei confronti dell'utenza e dei terzi legittimati



Responsabilità del mandatario (art. 1710 c.c.)

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ma, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato e l'atto che dovesse esorbitare i limiti resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica successivamente.



Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute solamente se circostanze ignote al mandante e tali che non possano essere comunicate per tempo, facciano ragionevolmente ritenere che anche il mandante avrebbe approvato le modifiche.

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato rimettendogli tutto ciò che gli è dovuto a causa del mandato.

Gestione di affari altrui (art 2028 c.c.)

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e condurre a termine fino a quando l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato; tuttavia il giudice, in considerazione delle ragioni che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni (art 1223 c.c.) ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato.

Responsabilità del tutore (art. 382 c.c.)

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore o dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore o incapace di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri relativi alla cura della persona ed alla rappresentanza dello stesso negli atti civili e nella gestione del patrimonio.

La tutela dei minori che non hanno nel luogo di domicilio, parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio del tutore, può essere deferita da giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove è domiciliato il minore.



L'amministrazione delega uno dei propri membri ad esercitare le funzioni di tutela.



Responsabilità dell'amministratore di sostegno (art. 411 c.c.)

Le medesime del tutore.

I responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere *opportuna* l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornire comunque notizia al PM.

Ricordiamo tuttavia che non possono ricoprire le funzioni di amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto.

Responsabilità amministrativo-contabile

Trattasi di un istituto presente nel nostro ordinamento da lungo tempo (1923), anche se profondamente cambiato con le più recenti novelle legislative (leggi 19 e 20 del 1994 e 205 del 2000).

La responsabilità amministrativo-patrimoniale è preposta a tutela e salvaguardia delle pubbliche finanze e delle gestioni finanziarie e patrimoniali dello Stato perché esse non abbiano a subire lesioni o pregiudizi.



In forza di tale responsabilità, attivata in caso di dimostrata colpa grave o dolo da parte del pubblico funzionario che esercita il potere gestionale, è lo stesso dipendente della Pubblica Amministrazione che è chiamato a rispondere del danno contabile e/patrimoniale causato secondo i seguenti schemi :

- *danno patrimoniale vero e proprio* : restituzione o rimborso delle risorse finanziarie compromesse ;
- *danno non patrimoniale* : obbligo di risarcimento nei confronti della P.A.

Per il *danno all'immagine* della P.A. stessa ovvero per *danno da disservizio* quando si ha, per causa del dipendente, un mancato raggiungimento dell'utilità che il legislatore prevedeva di ricavare dal regolare ed ordinato funzionamento del servizio.

E' però sempre possibile invocare il cd. *Potere riduttivo* ossia una *compensatio lucri cum damno* con la quale si tende a compensare il pregiudizio arrecato alla PA con il vantaggio eventuale conseguito dall'amministrazione a seguito del medesimo fatto illecito.

A questo proposito la magistratura contabile è tenuta a liquidare il danno erariale che tenga conto dell'utilità comunque perseguita riducendone proporzionalmente l'importanza del danno stesso.

Sentenza Corte dei Conti Umbria n. 139/2011

